

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "FERRARA GOSPEL CHOIR ACADEMY" CF: 93104630384, II convocazione.

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 21 febbraio 2024, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modifica ed integrato nella denominazione sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

Constatato che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 21,00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.
Viene eletto a segretario la Sig.ra Nadia Zerbini.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n 18 Soci su un totale 30 di aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter iscriversi al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE sezione B Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 21,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Giuseppe Wabali

Il Segretario

Nadia Zerbini

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE
Atto Registrato n. 299 s. 3
Liquidi euro
200
duecento

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso





STATUTO



Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione **FERRARA GOSPEL CHOIR ACADEMY APS** con sede legale nel comune di Voghiera (FE).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera i*);
- beneficenza (*lettera u*).

Principalmente attraverso lo svolgimento di attività musicali e culturali l'Associazione si propone, di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale italiano ed internazionale, sul territorio italiano e internazionale. Promuove, in particolare, la diffusione della Musica Spiritual e Gospel. Per la realizzazione di quanto sopra l'Associazione si *prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale* in cui svolgerà le proprie attività.

In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà per:

- a) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale e corale, sia tra i bambini, che tra i ragazzi e gli adulti;
- b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e l'arte in generale;
- c) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etnico-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la *diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione*;
- d) sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche (quando si ritenga necessaria la qualificazione dell'attività corale quale mezzo propedeutico e primario dell'Educazione Musicale), nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio;
- e) favorire la pratica e la promozione del canto corale in generale (studio preparazione e prove per eseguire programmi di musica vocale sacra e profana, musica popolare etc.), collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale, con particolare attenzione a *iniziative di beneficenza*.
- f) favorire lo sviluppo di forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale, anche mediante l'adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali, l'esecuzione anche in luoghi pubblici e/o

aperti al pubblico del proprio repertorio. L'individuazione, la promozione e la realizzazione di iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale (corsi di formazione e qualificazione professionale per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc.), *nonché di corsi e seminari di studio per la formazione e l'aggiornamento musicale di docenti della scuola d'obbligo e della scuola media superiore;*

- g) istituire, organizzare e gestire il Ferrara Gospel Friends, aperto ad adulti e a ragazzi di tutte le età, se minorenni, previa autorizzazione del genitore.
- h) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci;
- i) organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- j) *avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;*
- k) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- l) promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- m) organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività - il seguente elenco è puramente *esemplificativo e non esaustivo*- :

- ✓ offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- ✓ programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, *monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali*).
- ✓ partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività; a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

- ✓ collabora con Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- ✓ Scambi internazionali;
- ✓ gestione anche diretta di teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- a) compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- b) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- a) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- b) svolgere le attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Le eventuali reiezioni devono essere sempre motivate e comunicate in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) *a esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.*

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Maestro del Coro;
- f) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- g) *il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).*

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.



Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 2 (due) per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte *del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.*

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) *le proposte di modifica dello statuto;*
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) *Regole comportamentali e di gestione, rivolte ai soci.*
- j) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili;
- *controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può congiuntamente al Presidente avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.*

ART. 12 Il Maestro del coro

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso. Può partecipare agli incontri del Consiglio Direttivo a scopo consultivo ma non ha diritto di voto.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche. Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

ART. 13 Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Voghiera 21 Febbraio 2024

Il Presidente

Il Segretario

Simona Natali
Stefania Zucchi

